



Decreto n° 022 / Pres.

Trieste, 20 febbraio 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ANNUALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SQUADRE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO APPARTENENTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE RISPETTIVE DOTAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1977, N. 8 (NORME PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 20/02/2019

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 11/02/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 13/02/2019



Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 recante “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”;

Visto l’articolo 12 della citata legge regionale 64/1986, ai sensi del quale alle attribuzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 recante “Norme per la difesa dei boschi dagli incendi” provvede il Presidente della Regione o l’Assessore dallo stesso delegato con le modalità previste dall’articolo 9, secondo e terzo comma della stessa legge regionale 64/1986, avvalendosi della Direzione centrale Foreste e del personale assegnato all’assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti;

Considerato che alle operazioni di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi provvedono, oltre al Corpo forestale regionale, i componenti delle squadre volontarie antincendio, costituite nei Comuni il cui territorio rientra nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi ed iscritte nell’elenco delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 30 della legge regionale 64/1986;

Visto l’articolo 11, comma 3 della legge regionale 8/1977, come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, ai sensi del quale a favore dei rispettivi Comuni, qualora trattasi di squadre comunali o delle associazioni volontarie iscritte nell’elenco delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che operino al fine di favorire la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, viene concesso a cura della Protezione civile della Regione un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle squadre e per la manutenzione delle rispettive dotazioni;

Visto il testo del “Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi)” e ritenuto di emanarlo;

Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 18 gennaio 2019;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi)” nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -